

Michele Sarfatti, *La legislazione antiebraica fascista nel contesto continentale*

Cet essai a été publié en français dans la "Revue d'Histoire de la Shoah", n° 204, mars 2016, pages 137-154, sous le titre "La législation anti juive dans le contexte européen", dans une traduction qui n'est pas fidèle à l'original en langue italienne et qui ne m'a pas été soumise au préalable. This essay was published in French in the "Revue d'Histoire de la Shoah", n. 204, mars 2016, pp. 137-154, under the title "La législation anti juive dans le contexte européen", in a translation that is not faithful to the original text and that had not been previously submitted to me.

La vicenda della legislazione antisemita introdotta nel 1938 nell'Italia di Benito Mussolini deve essere esaminata non solo come evento storico originale<sup>1</sup>, ma anche nel contesto continentale e in una prospettiva comparativa, con riferimento sia al nuovo e rivoluzionario antisemitismo di Stato introdotto improvvisamente nel 1933 nella Germania di Adolf Hitler<sup>2</sup>, sia al composito sistema di legislazioni antisemite sviluppatosi impetuosamente in Europa in quegli anni. In effetti un esame comparativo basato sul presupposto della pari dignità degli eventi e degli antisemiti consente di mettere a fuoco terreni poco noti e ricchi di nuovi interrogativi. Questo testo si sofferma su alcuni aspetti di tale tema. Esso è basato esclusivamente su fatti e documenti coevi, senza pertanto dedicare attenzione a valutazioni extrastoriografiche, qualsiasi sia la loro diffusione e il loro radicamento.

Con il varo nel settembre 1938 di un'inedita legislazione antiebraica, il governo dittatoriale fascista del Regno d'Italia dette inizio a quello che io denomino "periodo della persecuzione dei diritti degli ebrei". Esso fu caratterizzato da una normativa molto dura e dalla quasi assenza di

---

<sup>1</sup> Per la storia della persecuzione antiebraica in Italia cfr. Michele Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, nuova ed., Einaudi, Torino 2007; Liliana Picciotto, *Il libro della memoria. Gli Ebrei deportati dall'Italia (1943-1945). Ricerca della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea*, terza ed., Mursia, Milano 2002; Klaus Voigt, *Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945*, 2 voll., La Nuova Italia, Firenze 1993-1996 (ed. or. *Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933-1945*, 2 voll., Klett-Cotta, Stuttgart, 1989-1993); Marie-Anne Matarad-Bonucci, *L'Italie fasciste et la persecution des juifs*, Paris, Perrin 2007. Sull'apporto personale di Mussolini vedi Michele Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Zamorani, Torino 1994; Id., *La preparazione delle leggi antiebraiche del 1938. Aggiornamento critico e documentario*, in Ilaria Pavan, Guri Schwarz (a cura di), *Gli ebrei in Italia tra persecuzione fascista e reintegrazione postbellica*, Giuntina, Firenze 2001, pp. 25-54; vedi anche Giorgio Fabre, *Mussolini razzista. Dal socialismo al fascismo: la formazione di un antisemita*, Garzanti, Milano 2005.

<sup>2</sup> Raul Hilberg, *INDICARE LA TRADUZIONE FRANCESE* (ed. or. *The Destruction of the European Jews*, revised ed., Holmes and Meier, New York 1985); Saul Friedländer, *INDICARE LA TRADUZIONE FRANCESE* (ed. or. *Nazi Germany and the Jews*, vol. I: *The Years of Persecution, 1933-1939*, Harper Collins, New York 1997).

violenze fisiche dirette e durò fino all'estate 1943. Dal settembre 1943 gli fece seguito il "periodo della persecuzione delle vite degli ebrei", durato fino a giugno-settembre 1944 nell'Italia centrale e fino all'aprile 1945 in quella settentrionale. Esso fu gestito dall'occupante tedesco e dalla nuova Repubblica sociale italiana insediata dai fascisti sul lago di Garda, a Salò, e fu caratterizzato da arresti, internamenti, deportazioni e uccisioni.

Queste due fasi della persecuzione antiebraica ebbero luogo in tutto lo spazio antisemita europeo di quegli anni, ma l'Italia è l'unico grande Stato in cui esse vennero concretizzate una dopo l'altra, senza intrecci e sovrapposizioni (anzi, esse furono separate dalla complessa fase dei "quarantacinque giorni", tra il 25 luglio e l'8 settembre 1943).

Questo carattere specifico del caso italiano è di grande interesse storiografico e anche di effettiva utilità pratica per gli studiosi, perché consente sia di mettere a fuoco ed esaminare 'in provetta' ciascuno dei due periodi, sia di riflettere sulla presenza della violenza, sulle sempre diverse cronologie nazionali, sulle differenze originali tra le legislazioni e sulla loro progressiva omogeneizzazione.

Il governo costituito in Germania nel 1933 da Hitler fu il primo governo europeo a varare - già nei primi mesi di vita - una legislazione antiebraica di carattere "moderno", ossia tecnicamente avanzata, ideologicamente basata su una ostilità radicale, saldamente imperniata sul razzismo ad impostazione biologica. Inoltre quello hitleriano fu il primo governo europeo occidentale del ventesimo secolo ad avallare e stimolare l'ostilità popolare e la violenza fisica contro gli ebrei. In entrambi i casi si trattò di modificazioni rivoluzionarie rispetto alla situazione preesistente.

Cinque anni dopo, nel 1938, ebbe inizio un complesso processo di estensione continentale delle legislazioni antiebraiche: provvedimenti persecutori vennero annunciati ed emanati in Romania (30 dicembre 1937 e 21 gennaio 1938), in Ungheria (5 marzo e 28 maggio 1938), in Italia (14 febbraio<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> G. Fabre, *L' "Informazione diplomatica" n. 14 del febbraio 1938*, in "La Rassegna mensile di Israel", vol. LXXIII, n. 2 (maggio-agosto 2007), pp. 45-101.

e settembre-novembre 1938) e successivamente nella neo costituita Slovacchia (fine 1938 e 18 aprile 1939); ad essi possiamo affiancare i decreti della Polonia del 31 marzo e del 6 ottobre 1938, che revocavano la cittadinanza agli emigrati ed erano diretti in particolare contro quelli ebrei (come è noto, la Germania espulse gli ebrei polacchi prima della scadenza del termine indicato nel secondo decreto polacco). Va infine ricordato che sempre nel 1938 la legislazione nazista venne estesa all'Austria e agli altri territori occupati, talora in una versione più rigida. Insomma l'antisemitismo statale era divenuto una delle caratteristiche del continente. Inoltre va tenuto presente che, poiché gli ebrei stranieri erano tra i più colpiti dalle varie normative nazionali, altri governi - formalmente non antisemiti - disposero in quei mesi limitazioni di vario tipo all'ingresso e alla residenza di ebrei stranieri<sup>4</sup>, specialmente dopo il fallimento della conferenza internazionale sui profughi tenutasi dal 6 al 15 luglio nella città francese di Evian.

Da questo elenco cronologico risulta che la decisione rumena fu seguita a breve distanza dagli annunci o dalle decisioni di altri Paesi e che vi furono due momenti di accelerazione in febbraio-marzo e in agosto-settembre. Solo un esame documentario intrecciato degli archivi nazionali potrà chiarire i gradi di autonomia e di interrelazione delle singole decisioni. Per quanto concerne l'Italia, a mio parere l'annuncio di febbraio si iscrive nettamente nella linea di sviluppo nazionale dell'antiebraismo, mentre la progettazione del provvedimento legislativo di settembre contro gli ebrei stranieri e contro quelli con recente cittadinanza italiana è strettamente connessa alla presa d'atto delle espulsioni e denazionalizzazioni decretate da altri governi.<sup>5</sup>

E' opportuno ricordare che, a differenza di altri paesi europei con legislazioni antisemite, nell'Italia del 1938 l'antisemitismo o comunque la disponibilità ad adottarlo sembrano essere

---

<sup>4</sup> Per un caso poco noto, cfr. Michele Sarfatti, *La condizione degli ebrei in Albania fra il 1938 e il 1943. Il quadro generale*, in Laura Brazzo, Michele Sarfatti (a cura di), *Gli ebrei in Albania sotto il fascismo. Una storia da ricostruire*, Giuntina, Firenze 2010, pp. 130-134.

<sup>5</sup> Michele Sarfatti, *Mussolini contro* cit., pp. 98-99; Id., *La persecuzione degli ebrei stranieri in Italia*, in Michele Battini, Marie-Anne Matard-Bonucci (a cura di), *Antisemitismi a confronto: Francia e Italia. Ideologie, retoriche, politiche*, Plus, Pisa 2010, pp. 169-173.

maggiormente presenti nel dittatore e nel suo governo che nell'insieme della popolazione; inoltre va tenuto presente che in quel primo periodo Mussolini frenò o comunque non incoraggiò nel territorio italiano metropolitano violenze antisemite da parte della popolazione<sup>6</sup>.

L'antisemitismo rappresentò sempre un punto centrale del Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Nsdap, Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori), costituito nel febbraio 1920: sin dall'inizio il suo programma affermava che solo essendo "di sangue tedesco" si poteva essere cittadini dello Stato, e che nessun ebreo era "di sangue tedesco".

Il Partito nazionale fascista (Pnf) invece non aveva iscritto l'antisemitismo nel proprio programma politico originario. Pur avendo avuto sin dall'inizio una corrente antisemita (era la prima volta che ciò accadeva in un partito italiano), il Pnf aveva sempre avuto iscritti ebrei. Esso divenne ufficialmente antisemita (ossia, dichiarò di esserlo e mise in atto quella politica) nel 1938, ossia sedici anni dopo essere asceso al potere, diciassette anni dopo la costituzione in partito, diciannove anni dopo la nascita a Milano del movimento dei Fasci di combattimento. Ed è di grande interesse il fatto che proprio il punto nodale di questa trasformazione, ossia l'introduzione del divieto per un ebreo di essere membro del partito, ebbe uno sviluppo processuale: il 6 ottobre 1938 la *Dichiarazione sulla razza* del Gran consiglio del fascismo (il massimo organismo politico del fascismo) preannunciò il divieto di iscrizione al Pnf per quegli ebrei che erano privi di una delle benemerienze fasciste, militari o nazionali indicate dalla stessa *Dichiarazione*); coloro che ne erano in possesso sarebbero rimasti membri del partito. Tale criterio fu ribadito il 25 ottobre dallo stesso Mussolini in un discorso al Consiglio nazionale del Pnf e fu ripreso nella bozza di decreto sullo Statuto del Pnf approvata dal Consiglio dei ministri il 7 novembre e resa nota dalla stampa quotidiana il giorno seguente. Ma intanto il 26 ottobre il notiziario del Pnf "Foglio di disposizioni" n. 1174 aveva comunicato che tutte le iscrizioni di ebrei al partito dovevano cessare e il 19

---

<sup>6</sup> Cfr. Michele Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia* cit., pp. 218-221.

novembre la bozza del decreto venne modificata in un divieto secco e generale: “Non possono essere iscritti al P.N.F. i cittadini italiani che, a norma delle disposizioni di legge, sono considerati di razza ebraica”<sup>7</sup>. Insomma, l’eliminazione totalitaria degli ebrei dal Partito fascista venne elaborata nel corso della svolta stessa.

Il fatto è di notevole interesse perché, appunto, attesta che il varo della legislazione antiebraica fu un punto di arrivo (mentre potremmo dire che per il nazismo esso costituì un punto di partenza). Inoltre ci mostra l’esistenza nello stesso Mussolini di incertezze o più probabilmente di difficoltà a far prevalere immediatamente il criterio razzista su quello politico.

Di là dal fatto della processualità della sua definizione, questa norma testimonia che, a differenza di altri partiti europei “fascisti”, quello italiano aveva appunto iscritti ebrei (fatto che ovviamente non può autorizzare a stabilire o ipotizzare relazioni tra il fascismo e l’ebraismo in quanto tali)<sup>8</sup>. In termini numerici, nell’agosto del 1938 gli ebrei iscritti al Pnf possono essere valutati in circa 6.900, pari al 2,6 per mille di tutti gli iscritti e al 27 per cento della popolazione ebraica ultraventunenne di cittadinanza italiana<sup>9</sup>. La prima percentuale è superiore a quella generale degli ebrei in Italia (erano poco meno dell’1 per mille dell’intera popolazione); ma va considerato che gli ebrei partecipavano alla vita politica in misura mediamente maggiore dei loro connazionali (la loro presenza nel campo antifascista raggiunse talora valori notevolmente superiori)<sup>10</sup>. Quasi nessuno di essi ebbe un ruolo di rilevanza nazionale nel Pnf (solo Ivo Levi era stato segretario della Federazione nazionale fascista universitaria dal maggio 1922 ai primi mesi del 1923)<sup>11</sup> o nel governo (ma Guido Jung fu ministro

---

<sup>7</sup> Id., *Mussolini contro* cit., pp. 55-56.

<sup>8</sup> Affermazioni dell’esistenza di un rapporto “tra ebrei e fascismo”, o “tra ebraismo e fascismo”, o tra “comunità ebraiche e fascismo” sono ahimè presenti in alcuni scritti di studiosi, la cui menzione non pare qui necessaria trattandosi di interpretazioni extrastorografiche. E’ ovvio invece che gli enti ebraici ebbero rapporti con le autorità governative e locali fasciste, e che singoli ebrei, talora riuniti in gruppo, ebbero un profondo rapporto con il fascismo.

<sup>9</sup> Id., *Gli ebrei* cit., p. 144-146; Marco Palla, *Mussolini e il fascismo*, Giunti-Casterman, Firenze 1993, p. 112.

<sup>10</sup> Michele Sarfatti, *Gli ebrei* cit., pp. 22-25.

<sup>11</sup> Luca La Rovere, *Storia dei Guf. Organizzazione, politica e miti della gioventù universitaria fascista 1919-1943*, Bollati Boringhieri, Torino 2003, pp. 48-59; Giorgio Fabre, *Mussolini razzista* cit., pp. 396-403.

delle Finanze dal luglio 1932 al gennaio 1935)<sup>12</sup>, tuttavia a livello locale alcuni di essi avevano posizioni di rilievo, ancora all'inizio del 1938. Comunque, come la loro iscrizione, anche la loro espulsione costituì un aspetto originale del fascismo italiano.

Il primato cronologico europeo del nazismo nella costruzione del moderno Stato antisemita e il suo specifico anticipo di cinque anni sulla data della decisione italiana hanno stimolato un interrogativo assai rilevante sulla causa principale dell'introduzione dell'antisemitismo di Stato in Italia. In sostanza, testimoni e storici si sono chiesti se essa possa (o debba) essere spiegata col fatto che Mussolini subì una *imposizione* dell'alleato tedesco, o una sua *pressione* di qualche tipo, o ancora se si trattò di un *allineamento* volontario e per quali motivi, o infine se nel fascismo si verificò una *maturazione* totalmente o largamente autonoma, influenzata dall'esempio nazista, ma legata soprattutto alle vicende nazionali italiane.

La prima interpretazione - l'*imposizione* - va scartata senza esitazione. Nessuno studioso ha mai reperito un documento scritto, di qualsiasi tipo, attestante un tale intervento. In quel momento (ossia nel 1938 e negli anni precedenti) non vi erano le condizioni perché Hitler potesse comandare Mussolini e perché Mussolini potesse obbedire a Hitler; non vi era cioè una situazione di vassallaggio.

La seconda interpretazione - la *pressione* - è anch'essa priva di qualsiasi riscontro documentario. L'analisi dei discorsi dei due dittatori, lo studio dei carteggi dei Ministeri degli Esteri, l'esame degli accordi di polizia, la ricostruzione delle visite compiute da delegazioni di governo o di partito, non hanno fatto emergere alcuna attestazione di un intervento di Berlino affinché Roma sviluppasse una politica antisemita. Inoltre occorre tenere ben presente che la politica nei confronti degli ebrei era una questione che concerneva strettamente la vita e l'organizzazione della singola società, ossia costituiva una questione di politica interna, gelosamente nazionale (così come, ad esempio, era il

---

<sup>12</sup> Aldo Finzi, che fu Sottosegretario all'Interno dall'ottobre 1922 al giugno 1924, non può essere definito ebreo; cfr. Michele Sarfatti, *Gli ebrei* cit., p. 23.

caso della politica nei confronti della Chiesa cattolica o - in Germania - delle confessioni cristiane). Tuttavia, nonostante queste considerazioni, si deve registrare che proprio relativamente alla politica nei confronti degli ebrei è documentato che Mussolini tentò (senza successo) di sviluppare un'azione di *pressione* o, meglio, di suggerimento verso Hitler appena asceso al potere (e solo in quel momento). Nel febbraio-aprile 1933 il capo fascista incaricò un suo uomo di fiducia in Germania di riferire al capo nazionalsocialista dapprima che “nel movimento antisemita bisogna procedere senza scosse violente ma con una eliminazione graduale degli ebrei dai posti di responsabilità”<sup>13</sup>, e poi che “la propaganda anti-semita è stata un errore: conviene eliminare l'impressione di una lotta di razza che ha sempre un po' un sapore di medio evo. Vi sono tanti mezzi per ottenere l'epurazione desiderata dai Nazi senza ricorrere alla forma esterna della persecuzione”<sup>14</sup> (come risulta da queste e da altre frasi, Mussolini non contestava il diritto di Hitler di agire contro gli ebrei, bensì criticava il fatto che l'azione avesse carattere pubblico, generalizzato e violento, aspetti che a suo parere contraddistinguevano la “forma esterna della persecuzione”).

La terza interpretazione - l'*allineamento* volontario - è stata sostenuta da molti storici. Ad esempio, già nel 1946 Cecil Roth scrisse che, a seguito della costituzione dell'Asse, “it now became part of the official policy of the Italian government to align itself ideologically with Nazi Germany, even on matters on which there had previously been profound disagreement”<sup>15</sup>. Nel 1961 Renzo De Felice affermò che la motivazione principale di Mussolini fu la sua convinzione che “per rendere granitica l'alleanza italo-tedesca fosse necessario eliminare ogni stridente contrasto nella politica

---

<sup>13</sup> Archivio storico del Ministero degli Affari esteri, Ministero Affari esteri, Gabinetto 1923-1943, b. 350, Fulvio Suvich, Sintesi del colloquio fra Benito Mussolini e Giuseppe Renzetti, 13 febbraio 1933; riportata in Giorgio Fabre, *Mussolini e gli ebrei alla salita al potere di Hitler*, in “La rassegna mensile di Israel”, vol. LXIX, n. 1 (gennaio-aprile 2003), pp. 187-236, cit. a p. 225; cfr. anche p. 190.

<sup>14</sup> Archivio storico del Ministero degli Affari esteri, Ministero Affari esteri, Gabinetto 1923-1943, b. 4, fasc. 2, Fulvio Suvich, Sintesi del colloquio fra Benito Mussolini e Giuseppe Renzetti, 18 aprile 1933; riportata in Giorgio Fabre, *Mussolini e gli ebrei* cit., p. 233; cfr. anche p. 193.

<sup>15</sup> Cecil Roth, *The History of the Jews of Italy*, Jewish Publication Society of America, Philadelphia 1946, p. 524.

dei due regimi”<sup>16</sup>; un quarto di secolo dopo modificò alcuni concetti dell’affermazione, ma ne confermò il significato di base: “... per rendere credibile l’Asse fosse necessario eliminare il più stridente contrasto nella politica dei due regimi”<sup>17</sup>. Peraltro già nel 1960 Meir Michaelis aveva scritto che una delle principali motivazioni era “la volontà di dimostrare la completa solidarietà con l’alleato”<sup>18</sup>. Anche Raul Hilberg, pur dedicando poca attenzione al tema, ha sostenuto: “non [desiderava] lasciarsi distanziare dal potente alleato”<sup>19</sup>. E per Saul Friedländer: “la forza crescente della Germania nazista indusse alcuni dei paesi allineatisi alla linea politica generale di Hitler a fare dei passi che, sollecitati o meno dalla Germania, equivalsero a una dimostrazione di solidarietà politica e ideologica con il Reich. La più tristemente nota di queste iniziative fu l’introduzione delle leggi razziali in Italia”<sup>20</sup>. Questa concordanza di giudizi sembrerebbe non lasciare alcun dubbio: Mussolini avrebbe deciso e realizzato la svolta antisemita del 1938 solo al fine di consolidare l’Asse, adeguandosi all’alleato. Alcuni storici completano questa spiegazione rimarcando la maggiore forza della Germania. Come si può notare, tutte queste affermazioni non si basano su documenti coevi e testimonianze dirette, bensì solo su riflessioni degli studiosi. Esse debbono quindi essere attentamente verificate.

A mio parere, per stabilire se quello compiuto da Mussolini nel 1938 sia stato o no un *allineamento*, occorre indagare se il Duce nel 1938 era o no già incamminato su una strada

---

<sup>16</sup> Renzo De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, 1° ed., Einaudi, Torino 1961, p. 286. Sul volume di De Felice vedi Michele Sarfatti, *La Storia della persecuzione antiebraica di Renzo De Felice: contesto, dimensione cronologica e fonti*, in “Qualestoria”, a. XXXII, n. 2 (dicembre 2004), pp. 11-27.

<sup>17</sup> Renzo De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, 4° ed., Einaudi, Torino 1988, p. 247.

<sup>18</sup> Meir Michaelis, *I rapporti italo-tedeschi e il problema degli ebrei in Italia (1922-38)*, in “Rivista di studi politici internazionali”, vol. XXVIII, n. 2, aprile-giugno 1961, p. 277 (ed. or: *The Attitude of the Fascist Regime to the Jews in Italy. Part One: up to the Enactment of the Racial Laws (1938)*, in “Yad Washem Studies”, vol. IV, 1960, p. 39).

<sup>19</sup> Raul Hilberg, *La distruzione* cit., p. 683 (*The Destruction* cit., p. 660). [NB CITARE DALLA TRADUZIONE FRANCESE; l’originale inglese è: “the Italians wanted to keep up with their powerful Germany ally”]

<sup>20</sup> Saul Friedländer, *La Germania nazista e gli ebrei*, vol. I: *Gli anni* cit., p. 255 (*Nazi Germany and the Jews*, vol. I: *The Years* cit., p. 250). [NB CITARE DALLA TRADUZIONE FRANCESE; l’originale inglese è: “The growing strength of Nazi Germany impelled some of the countries that had aligned themselves with Hitler’s general policies to take steps that, whether demanded by Germany or not, were meant to be demonstrations of political and ideological solidarity with the Reich. The most notorious among such initiatives were the Italian racial laws”].



antisemita, se la Germania all'epoca costituiva o no un modello che stimolava azioni di allineamento da parte dell'Italia, se l'antisemitismo costituiva o no un vero (e il principale) punto di contrasto tra i due dittatori e i due regimi, se la legislazione antiebraica varata dall'Italia fu o no una semplice copia di quella tedesca, se il governo fascista la applicò o no in misura totale e altre questioni di questo tipo. E, in un'ottica comparativa continentale, occorre appurare e confrontare le caratteristiche delle altre legislazioni nazionali antiebraiche coeve. Ma alcuni di questi ambiti di ricerca sono appunto quelli che occorre indagare per verificare la quarta ipotesi interpretativa: quella della *maturazione*. Ed è proprio a quest'ultima che conducono le ricerche su vari aspetti fondamentali della vicenda condotte negli ultimi venti anni da me stesso e altri studiosi. Di grande importanza è la ricostruzione di Giorgio Fabre del fatto che Mussolini nutriva convinzioni antiebraiche e razzistiche sin prima di divenire dittatore<sup>21</sup>. Lo stesso studioso e Annalisa Capristo hanno documentato che dalla fine degli anni Venti il Duce attuò una politica di lento ma progressivo allontanamento degli ebrei dai vertici dello Stato e da incarichi di rilievo nazionale particolarmente importanti<sup>22</sup>. Questa politica era differente da quella avviata dal Führer dopo il 1933; ma era ovviamente ancor più differente dalle politiche non-antiebraiche degli altri Paesi dell'Europa occidentale. Nell'aprile 1932 (quindi prima dell'ascesa di Hitler al governo) essa venne così sintetizzata in una lettera inviata al leader sionista Vladimir Jabotinsky dal suo rappresentante italiano Isacco Sciaky: "L'hitlerismo dei vari paesi [...] in Roma vede la Mecca dell'antisemitismo"<sup>23</sup>; questo commento segnala che la politica governativa italiana era definita

---

<sup>21</sup> Giorgio Fabre, *Mussolini* cit.

<sup>22</sup> Id., *Il contratto. Mussolini editore di Hitler*, Dedalo, Bari 2004; Id., *Mussolini e gli ebrei* cit.; Id., *Mussolini razzista* cit.; Id., *L'informazione diplomatica* cit.; Id., *I volenterosi collaboratori di Mussolini. Un caso di antisemitismo del 1931*, in "Quaderni di storia", n. 68 (luglio-dicembre 2008), pp. 89-122; Annalisa Capristo, *L'esclusione degli ebrei dall'Accademia d'Italia*, in "La rassegna mensile di Israel", vol. LXVII, n. 3 (settembre-dicembre 2001), pp. 1-36; Id., *L'espulsione degli ebrei dalle accademie italiane*, Zamorani, Torino 2002; Id., *Il coinvolgimento delle accademie e delle istituzioni culturali nella politica antiebraica del fascismo*, in Pier Giorgio Zunino (a cura di), *Università e accademie negli anni del Fascismo e del Nazismo. Atti del Convegno internazionale (Torino, 11-13 maggio 2005)*, Olschki, Firenze 2008, pp. 321-341.

<sup>23</sup> Isacco Sciaky a Vladimir Jabotinsky, 25 aprile 1932; in Vincenzo Pinto (a cura di), *Stato e Libertà. Il carteggio Jabotinsky - Sciaky (1924-1939)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, p. 70.

antiebraica in base ai criteri di valutazione validi per l'Europa occidentale in quel momento (e ho già ricordato che nel 1933 Mussolini suggerì a Hitler di adottare la propria politica).

Peraltro va sempre tenuto presente che questa politica coesisteva con altre politiche di Mussolini: nel primo quindicennio di governo egli condannò l'adesione al sionismo di ebrei italiani, ma non il sionismo come movimento nazionale; utilizzò quest'ultimo nel confronto con la Gran Bretagna, ma rimase contrario a uno Stato ebraico in Palestina; rallentò l'immigrazione di ebrei est-europei nella penisola, ma riconosceva l'importanza per gli interessi nazionali delle *élites* ebraico-italiane nelle principali città del Mediterraneo; sollecitò gli ebrei italiani a nazionalizzarsi e a "fascistizzarsi" sempre più, ma rese sempre più cattolica la nazione.

Il radicale antisemitismo messo immediatamente in atto in Germania dal governo a guida nazista creò una situazione del tutto nuova. Come Mussolini negli anni Venti aveva mostrato al continente che era possibile trasformare rapidamente una democrazia novecentesca in dittatura, così dieci anni dopo Hitler dimostrò all'Europa che era possibile promulgare leggi contro una parte dei cittadini dello Stato, identificati su basi razziste. La materializzazione di una novità clamorosa ha sempre grande importanza, e contiene una certa dose di influenza automatica.

E' in questa nuova situazione che il dittatore italiano decise di imprimere una svolta radicale alla propria politica verso gli ebrei. Tra la fine del 1935 e la metà del 1936, ossia nel periodo dell'invasione dell'Etiopia, egli considerò che gli ebrei italiani erano definitivamente incompatibili con gli interessi nazionali italiani. Uno dei punti nodali della questione era la loro solidarietà verso gli ebrei tedeschi perseguitati. Essa costituiva di per sé - agli occhi del fascismo e anche se gli ebrei italiani stavano ben attenti a misurare le proprie parole - una critica del governo tedesco persecutore, ossia un inammissibile intervento di un gruppo di cittadini in questioni di politica estera. Inoltre, per via di questa solidarietà, ma anche di altri fattori, gli ebrei italiani (fascisti, "a-fascisti" o antifascisti che fossero) avevano mostrato - sempre agli occhi del regime e secondo i suoi

criteri - di non essere “fascistizzati” e di non essere capaci di “fascistizzarsi”<sup>24</sup>. La maturazione definitiva di questo concetto di incompatibilità nazionale (e fascista) degli ebrei italiani determinò il passaggio dalla politica degli allontanamenti selettivi e non pubblicizzati alla politica dell’allontanamento generalizzato e pubblico, attuata con provvedimenti legislativi e direttive totalitarie.

Da tutto ciò discende inoltre che il motivo principale della svolta mussoliniana fu - come del resto è logico che fosse - il suo fine e il suo contenuto: Mussolini varò l’antisemitismo di Stato perché voleva un’Italia antisemita e ariana. Ciò non toglie che altri fattori influirono in vario modo e in varia misura nel processo decisionale: dal razzismo contro i popoli delle colonie africane all’esempio dato dal nuovo governo tedesco, dall’impegno nella costruzione del “nuovo” italiano al completamento della demolizione delle istituzioni liberali, dal proposito (o dalla necessità) di rilanciare la mobilitazione della gioventù fascista alla polemica contro borghesia e intellettuali. E, certamente, il contesto complessivo era quello dell’inarrestabile costruzione del totalitarismo.

Il dittatore preparò le leggi antiebraiche nel corso del 1938, cambiando più volte idea riguardo al carattere da dare alla persecuzione. Dapprima (in febbraio e in agosto) annunciò che essa sarebbe stata imperniata sia su un criterio quantitativo, con l’applicazione di quote percentuali (il *numerus clausus*), sia su uno qualitativo, differenziando la persecuzione tra ebrei italiani in possesso di benemerienze, altri ebrei italiani, ebrei stranieri. Poco dopo (in ottobre) abbandonò l’intenzione di introdurre il *numerus clausus*<sup>25</sup>. Infine, le leggi effettivamente varate in novembre ridussero notevolmente la differenza di trattamento tra le due categorie di ebrei italiani, mantenendo invece quella tra italiani e stranieri: gli immigrati giunti dopo il 1918 vennero espulsi, inoltre vennero annullate le cittadinanze italiane concesse dopo il 1918; quelli italiani con benemerienze (feriti o

---

<sup>24</sup> Michele Sarfatti, *Gli ebrei nell’Italia* cit., pp. 113-131.

<sup>25</sup> Id., *Mussolini contro gli ebrei* cit., pp. 81-110.

decorati nella prima guerra mondiale, iscritti al partito fascista nei suoi anni più difficili, ecc.) furono esentati da un piccolo numero di divieti. L'impianto legislativo definitivo fu quindi il risultato di un'elaborazione durata vari mesi, con un marcato impegno personale dello stesso dittatore; anche ciò, a mio parere, testimonia l'autonomia della svolta.

I criteri del *numerus clausus*, del trattamento più duro degli stranieri e di coloro che avevano ottenuto la cittadinanza recentemente e del trattamento leggermente meno duro dei cittadini con benemerienze (in particolare i combattenti nella recente guerra mondiale) erano presenti anche nelle prime leggi antiebraiche tedesche (ad esempio quelle dell'aprile 1933 sugli impiegati pubblici e sugli studenti non "ariani" e quella del luglio seguente sulla revisione delle cittadinanze concesse dopo la prima guerra mondiale) e - in toto o in parte - nelle leggi varate nel 1938-1939 in Romania, Ungheria e Slovacchia (il primo Paese decise una revisione delle cittadinanze diretta in sostanza contro gli ebrei delle regioni annesse dopo la prima guerra mondiale; gli altri due introdussero il *numerus clausus* in vari comparti delle professioni e della vita sociale), nonché nella legge sulla scuola varata in Jugoslavia nel 1940<sup>26</sup>. Il fatto è di notevole interesse. In termini sintetici si può osservare che, se governi aventi diversa gradazione reazionaria e antisemita, insediati in paesi di diversa storia e con diverso antisemitismo, decisero di utilizzare quei criteri nella fase di avvio dei rispettivi processi normativi antiebraici, ciò accadde perché nell'Europa degli anni Trenta quei criteri erano funzionali e necessari alla rottura dei preesistenti principi di uguaglianza. Il nuovo moderno diritto razzista si faceva strada in un contesto giuridico, sociale e amministrativo non ancora pronto ad esso. L'adozione di quei criteri costituiva quindi una sorta di prima pietra, obbligata, del processo persecutorio antiebraico, pietra che peraltro ogni governo fabbricò, posò e utilizzò con modalità sempre diverse.

---

<sup>26</sup> Harriet Pass Freidenreich, *The Jews of Yugoslavia. A Quest for Community*, The Jewish Publication Society of America, Philadelphia, 1979, pp. 189, 241-242.

Come detto, Mussolini abbandonò alcuni di quei criteri già nel corso dell'elaborazione delle leggi; anche gli altri governi antisemiti decisero di abbandonarli, entro pochi mesi o pochi anni dal varo delle prime leggi.

Sin dal 1933, la definizione di “ebreo” della Germania nazista fu basata non sulla religione professata, ma sul “sangue ereditato”, cioè sul principio del razzismo biologico. Nelle “leggi di Norimberga” del 1935 quel principio fu perfezionato e sistematizzato, con l'istituzione delle categorie di ariano, ebreo (o ebreo puro) e meticcio (*mischlinge*) di primo o secondo grado. Il figlio di due genitori “appartenenti alla razza ebraica” era sempre classificato “di razza ebraica”, indipendentemente dalle sue scelte personali di carattere religioso o culturale. Anche le leggi dell'Italia fascista furono basate sin dall'inizio sul principio biologico; esso venne comunicato ufficialmente anche alla Santa Sede: nell'agosto 1939 il nunzio in Italia Francesco Borgongini Duca riferì che il Sottosegretario all'Interno Guido Buffarini Guidi aveva asserito che: “la legge razzista si è ispirata ad un criterio biologico, più che ad un criterio legale”<sup>27</sup>. In forza di tale principio, il discendente da quattro nonni “di razza ariana” era inevitabilmente classificato “di razza ariana” (anche se era convertito all'ebraismo e aveva figli cresciuti nella religione ebraica); così come il discendente da quattro nonni “di razza ebraica” era inevitabilmente classificato “di razza ebraica”<sup>28</sup>.

Mussolini tuttavia non introdusse la categoria di meticcio; i figli di matrimoni “misti” vennero quindi ripartiti nelle categorie di ariano o ebreo. Comunque, anche l'Italia, come la Germania, per

---

<sup>27</sup> Nunzio in Italia Francesco Borgongini Duca a cardinale Luigi Maglione, 30 agosto 1939; riportata in *Actes et documents du Saint Siège relatifs à la seconde guerre mondiale*, vol. 6. *Le Saint Siège et les victimes de la guerre. Mars 1939-décembre 1940*, Città del Vaticano 1972, pp. 126-127.

<sup>28</sup> Alcuni studiosi italiani non riconoscono questa impalcatura ‘biologistica’ della legislazione antiebraica fascista, sostenendo che essa ebbe un “carattere spirituale” (Tommaso Dell’Era, *Contributi sul razzismo e l’antisemitismo a settant’anni dalle leggi razziali italiane. Introduzione*, in “Ventunesimo secolo”, a. VII, n. 17 (ottobre 2008), pp. 12-13) o un “orientamento prevalentemente spiritualistico” (Giorgio Israel, *Il fascismo e la razza. La scienza italiana e le polemiche razziali del regime*, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 33, 221-222, 318-319). Questo errore di interpretazione ha motivazioni tuttora non chiare; in parte riprende un’erronea interpretazione dell’antisemitismo di Mussolini e della legislazione antisemita di Renzo De Felice, inizialmente condivisa (ma poi abbandonata) da George Mosse (cfr. Michele Sarfatti, *Che cosa conteneva la legislazione antiebraica fascista del 1938?*, in Marina Beer, Anna Foa, Isabella Iannuzzi (a cura di), *Leggi del 1938 e cultura del razzismo. Storia, memoria, rimozione*, Viella, Roma 2010, pp. 30-31).

classificare i “misti” ricorse a criteri connessi a scelte personali, comportamenti, eventi casuali: il battesimo, la razza del coniuge, ecc. Ciò ovviamente contrastava con la presentazione del razzismo biologico come sistema puramente scientifico. In Italia la mancata introduzione della categoria dei misti determinò maggiori assegnazioni alle altre due categorie; il maggior numero di classificazioni “di razza ebraica” ebbe una (non programmata) conseguenza letale al momento degli arresti per la deportazione. Su un piano comparativo continentale, va ricordato che nessun altro governo europeo antisemita seguì la scelta della Germania di istituire la categoria di meticcio.

L'adozione del principio razzistico-biologico determinò l'inclusione tra i perseguitati di persone battezzate e/o “fascistissime”, causando quindi due problemi al fascismo: l'aumento del contenzioso con la Chiesa cattolica e la creazione di qualche situazione difficile nel partito. Evidentemente Mussolini riteneva tutto ciò necessario o inevitabile. Quel principio rimase la base indiscussa della legislazione antiebraica italiana, indipendentemente dall'evolversi del confronto tra le varie correnti razzistiche del fascismo<sup>29</sup>.

Eccettuata l'Italia, nessuno degli altri Paesi che nel biennio 1938-1939 vararono una legislazione antiebraica adottò l'impostazione razzistico-biologica. Questa contemplava, come già detto, la classificazione razziale automatica dei figli di una coppia “razzialmente omogenea”, indipendentemente dalle loro scelte in ambito religioso e culturale. Rispetto al sistema classificatorio biologico, il divieto di matrimoni “razzialmente misti” era una norma di secondo livello; tuttavia, poiché quest'ultimo fu introdotto quasi sempre (Vichy esclusa) assieme al primo, occorre considerare che anch'esso simboleggiava il principio biologico.

---

<sup>29</sup> Mauro Raspanti, *I razzismi del fascismo*, in Centro Furio Jesi (a cura di), *La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell'antisemitismo fascista*, Grafis, Bologna 1994, pp. 73-89; Id., *Le correnti del razzismo fascista*, in Renata Broggin, Anna Capelli (a cura di), *Antisemitismo in Europa negli anni Trenta. Legislazioni a confronto*, Franco Angeli, Milano 2001, pp. 238-251; Aaron Gillette, *Racial Theories in Fascist Italy*, Routledge, London e New York 2002; Francesco Cassata, *“La difesa della razza”. Politica, ideologia e immagine del razzismo fascista*, Einaudi, Torino 2008.

Come detto, le leggi tedesche dell'aprile 1933 sul pubblico impiego e sulla scuola avevano introdotto le due categorie di "ariano" e "non ariano" (la seconda comprendeva tutti i "misti"). Due anni e mezzo dopo vennero istituite quattro categorie: "ebrei" (o "ebrei puri"; comprendente tutte le persone con tre o quattro nonni "ebrei" e parte delle persone con due nonni "ebrei"), "misti di primo grado" (comprendente le altre persone con due nonni "ebrei"), "misti di secondo grado" (persone con un nonno "ebreo"), "persone di sangue tedesco". Con la nuova sistematizzazione (che non utilizzava più il vocabolo "ariano") la persecuzione colpì innanzitutto gli "ebrei puri" e in modo assai minore, ma anche con una certa progressione, i "misti di primo grado". Alle persone delle prime due categorie fu consentito di contrarre matrimonio solo all'interno di ciascuna di esse o fra l'una e l'altra, con la possibilità di specialissime eccezioni per i "misti di primo grado"; ai "misti di secondo grado" fu consentito di contrarre matrimonio solo con "persone di sangue tedesco", salvo la suddetta specialissima eccezione.

La limitata normativa persecutoria emanata dalla Polonia tra il 1938 e l'invasione tedesca del 1939 si riferì all'"ebreo" come a un appartenente a un gruppo sostanzialmente autodefinito e non contenne criteri "biologici"<sup>30</sup>.

La parziale normativa persecutoria emanata dalla Romania nel gennaio-marzo 1938 si riferì agli ebrei in modo generico, ma classificò "ebreo" anche chi era passato dalla religione ebraica ad altra religione dopo il novembre 1918. La successiva legge sullo stato giuridico degli ebrei dell'agosto 1940 classificò "ebreo", tra l'altro, chi aveva lasciato l'ebraismo senza adottare altra religione, nonché chi era battezzato ma i cui genitori non lo erano (alla data della legge), delineando così un'impostazione che può essere definita prevalentemente razzistico-biologica. La nuova legge regolamentò duramente anche la complessa casistica dei "misti", assegnandoli all'una o all'altra

---

<sup>30</sup> J. Zyndul, *The legal status of Jews in inter-war Poland*, in Renata Broggin, Anna Capelli (a cura di), *Antisemitismo in Europa* cit., pp. 41-57.

categoria. Contemporaneamente venne introdotto il divieto di matrimonio tra “ebrei” e “romeni di sangue”.

La prima legge persecutoria ungherese del maggio 1938 si riferì agli ebrei in modo generico, ma classificò “ebreo” anche chi era passato dalla religione ebraica ad altra religione dopo il luglio 1919 (e così i nati da genitori ebrei dopo tale data). Una seconda legge del maggio 1939 modificò questa classificazione in modo assai contorto, ma complessivamente aggravante: vennero definiti “ebrei” anche quei battezzati precedentemente alla suddetta data i cui ascendenti si erano stabiliti in Ungheria dopo il 1848, mentre vennero definiti “non ebrei” tutti i battezzati entro i sette anni di età se i loro genitori erano battezzati prima del 1939. Infine nell’agosto 1941 una nuova legge introdusse il principio razzistico-biologico assoluto, stabilendo di classificare “ebreo” chiunque avesse tre o quattro nonni classificati “ebrei”; essa inoltre regolamentò duramente anche la complessa casistica dei “misti”, assegnandoli all’una o all’altra categoria. La stessa legge dispose il divieto di nuovi matrimoni “misti”.

In Italia il principio dell’assegnazione alla “razza ebraica” di tutti i figli di due genitori “di razza ebraica” caratterizzò le leggi sugli studenti e sugli stranieri del settembre 1938, e fu sistematizzato, assieme al divieto di matrimoni “misti”, nel provvedimento legislativo generale del novembre 1938.

La legge persecutoria emanata nell’aprile 1939 dallo Stato slovacco appena costituito contenne una prima classificazione articolata di “ebreo” e definì tale tra l’altro chi era passato dalla religione ebraica ad altra religione dopo l’ottobre 1918 e chi non professava alcuna religione e aveva almeno un genitore “ebreo”. In seguito, il codice ebraico del settembre 1941, estendendo la classificazione di “ebreo” a tutti coloro che avevano almeno tre nonni “ebrei”, rese assoluto il principio razzistico-biologico. La nuova legge inoltre regolamentò duramente la complessa casistica dei “misti”, assegnandoli all’una o all’altra categoria, e dispose il divieto di nuovi matrimoni “misti”.



Lo statuto degli ebrei introdotto in Francia dal governo di Vichy nell'ottobre 1940 stabilì subito un principio razzistico-biologico assoluto, classificando "ebrei" tutti coloro che avevano almeno tre nonni "di razza ebraica". Né questa legge né quella aggravante del giugno 1941 istituirono la categoria dei "misti", che vennero assegnati all'una o all'altra categoria. Nessuna delle due inoltre istituì il divieto di matrimoni "misti".

La legge persecutoria e la relativa regolamentazione varate nel gennaio-febbraio 1941 dalla Bulgaria definirono "ebreo" il figlio di due genitori ebrei, anche se battezzati (il criterio razzistico-biologico assoluto venne però introdotto ufficialmente nell'agosto 1942) e assegnarono i misti all'una o all'altra categoria (sostanzialmente a seconda che fossero o no battezzati). La legge del gennaio 1941 inoltre dispose il divieto di nuovi matrimoni "misti".

La legislazione persecutoria nell'aprile 1941 dallo Stato croato appena costituito introdusse le categorie di "razza ariana" e "razza ebraica" e classificò "ebrei" tutti coloro che avevano almeno tre nonni ebrei, stabilendo quindi subito un principio razzistico-biologico assoluto. Essa inoltre regolamentò duramente la complessa casistica dei "misti", assegnandoli all'una o all'altra categoria, e dispose il divieto di nuovi matrimoni "misti" tra "ebrei" e "ariani" e tra due "misti" classificati "ariani".

Quindi, l'Italia fascista fu il primo e per ben due anni rimase l'unico Stato antisemita che basò la propria legislazione sul criterio già adottato dalla Germania. A questo riguardo va tenuto presente che, rispetto alla Germania, l'Italia era più autonoma e più forte degli Stati danubiani e che, a differenza di Berlino, Roma possedeva colonie e dopo la recente conquista dell'Etiopia aveva iniziato a svilupparvi una politica razzistico-biologica, con provvedimenti di netta separazione e *apartheid*. Anche queste forti caratterizzazioni specifiche testimoniano la relativa originalità della svolta antisemita italiana del 1938 e il suo carattere di *maturazione*.

Le norme generali della legislazione antiebraica italiana erano contenute nei decreti del settembre-novembre 1938; quelli degli anni seguenti ebbero per lo più carattere applicativo e integrativo, non innovativo. Da un punto di vista esclusivamente tecnico, la legislazione italiana del 1938, presa nel suo insieme, costituiva un *corpus* maggiormente logico e coerente di quella in quei giorni vigente in Germania. Ciò era anche conseguenza del fatto che nel 1933-1935 il nazismo si trovò nella situazione dell'esploratore, dell'innovatore; mentre il fascismo poté appunto far tesoro dell'esperienza nazista. Un commentatore italiano scrisse che la sperimentality era l'aspetto "forse il più saliente" del nuovo diritto razzista di Berlino<sup>31</sup>.

Se compariamo le norme vigenti in Italia e in Germania tra l'inizio di settembre e l'inizio di novembre 1938, possiamo notare che in alcuni limitati ambiti alcune norme italiane erano più gravi di quelle tedesche; tra esse: l'esclusione generale degli studenti ebrei dalle scuole pubbliche, l'espulsione entro sei mesi degli stranieri ebrei (entrambe decise all'inizio di settembre), le limitazioni legali alla proprietà di aziende (decise a metà novembre). Certo, tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 1938, in connessione e in conseguenza del *pogrom* di novembre, il regime nazista emanò nuove norme sugli studenti e sui beni aventi uguale o maggiore gravità di quelle fasciste. Inoltre non va dimenticato che Berlino conservò sempre il primato in pressoché tutti gli altri comparti della persecuzione e che in vari casi affiancò alla normativa antiebraica azioni extralegislative ben più gravi, come l'espulsione collettiva degli ebrei polacchi o il processo di arianizzazione "dal basso" dei beni. Ciò che qui interessa è solo il fatto che il fascismo, in alcuni specifici ambiti della normativa, giunse a sopravanzare il nazismo. Il fatto fu notato all'epoca. Ad esempio, così il quotidiano francese *Le Temps* commentò il 3 settembre l'approvazione del decreto di espulsione degli ebrei stranieri: "Il s'agit là d'une mesure qui sera douloureusement ressentie dans les milieux juifs d'Italie et même du monde entier. A vrai dire, l'on ne s'attendait guère à une

---

<sup>31</sup> Giancarlo Ballarati (a cura di), *Le leggi razziali tedesche*, Quaderni della Scuola di mistica fascista Sandro Italico Mussolini, 2° ed., Varese 1940, p. 44.

décision aussi radicale. Contrairement au peuple allemand, le peuple italien n'a jamais été antijuif. D'autre part, tandis que le national-socialisme a pris position contre les juifs depuis son origine, l'antisémitisme ne fait corps avec la doctrine fasciste que depuis un mois et demi. Et cependant, si nous ne faisons erreur, jamais l'Allemagne n'a pris une mesure aussi absolue, aussi totalitaire, à l'égard des fils d'Israël. La surprise est d'autant plus grande que l'un des premiers manifestes racistes publiés par l'*Informazione Diplomatica* déclarait nettement que la discrimination faite à l'égard des juifs en Italie ne signifiait pas persécution". E il 25 ottobre lo stesso quotidiano nazista *Völkischer Beobachter*, introducendo un'intervista al ministro della Cultura popolare Dino Alfieri, scrisse che la legislazione antiebraica fascista "in parte va perfino al di là delle misure tedesche"<sup>32</sup>.

Ebbene, questa capacità di andare al di là è tipica non di chi copia passivamente, bensì di chi sta creando. Il sistema legislativo antiebraico italiano insomma era connotato da autonomia; anche se la sua originalità trovava un limite obbligato nel fatto che in tutta Europa gli ambiti toccati dalle leggi antisemite erano necessariamente gli stessi: gli stranieri, le persone divenute cittadine dopo la prima guerra mondiale, gli impieghi pubblici, l'esercito, la scuola, le professioni legali e sanitarie, lo spettacolo, il giornalismo, il matrimonio "razzialmente misto", ecc.

Relativamente alla violenza antiebraica, il comportamento di Mussolini e del regime fascista nel quinquennio 1938-1943 fu invece marcatamente differente da quello di Berlino e altre capitali. In Italia non si verificarono uccisioni di ebrei per le strade, quali quelle del novembre 1938 nel Terzo Reich o quelle del giugno 1940 e del gennaio 1941 in Romania. Anche le percosse contro le persone e le devastazioni di sinagoghe e negozi furono nettamente inferiori. Ma questa comparazione non deve essere limitata al solo ambito della persecuzione antiebraica. Il dato da cui sviluppare la riflessione è che nella seconda metà degli anni Venti Mussolini decise di costruire un sistema di governo imperniato su un duro controllo preventivo, su una immediata azione repressiva dello Stato

---

<sup>32</sup> [ECCO l'originale, per la trad. in franc.: "[...] die teilweise sogar über die deutschen Massnahmen hinausgehen".]

e sulla sollecitazione del consenso da parte della popolazione, limitando la violenza fisica e materiale. Così, mentre il nazismo continuava a internare gli oppositori nel duro *lager* di Dachau, in Italia un antifascista come Carlo Levi veniva inviato ad Aliano (il paese situato *oltre Eboli*)<sup>33</sup>. La bassa intensità della violenza antiebraica fascista negli anni 1938-1943 fu coerente con questo comportamento generale. Anzi, in questo quadro, le devastazioni delle sinagoghe di Ferrara, Trieste e Spalato/Split negli anni 1941-1942 assumono un significato molto grave.

Uno studio comparato a livello continentale di queste norme - emanate in diverse date e aventi differente durezza - non è ancora stato effettuato. Io ritengo che esso possa migliorare notevolmente le nostre conoscenze e in alcuni casi mettere in luce fatti o aspetti di grande rilevanza, oggi del tutto ignorati. Torniamo ad esempio a prendere in esame l'ambito del divieto di nuovi matrimoni "razzialmente misti". Tra tutte le legislazioni imperniate sul razzismo biologico, l'unica che non vietò tali matrimoni fu quella di Vichy (ancora nel 1942 vi fu un tentativo non riuscito di introdurlo: in giugno il Commissariat général aux questions juives aveva allo studio una nuova norma "interdisant formellement le mariage entre aryens et juifs" e in dicembre la notizia apparve anche sulla stampa, ma successivamente il responsabile del Commissariat Louis Darquier de Pellepoix comunicò a un interlocutore tedesco che su tale proposta "je me suis heurté à des difficultés d'ordre religieux")<sup>34</sup>. Poiché quel governo era, rispetto al Terzo Reich, certamente uno dei più deboli tra tutti quelli antisemiti, il mancato divieto testimonia che tempi e contenuti delle legislazioni antiebraiche rientravano ancora - perlomeno in parte - nella sfera di autonomia dei singoli Paesi.

Lo studio comparato delle varie normative nazionali può inoltre riportare alla luce le influenze e le interferenze verificatesi tra esse. Restando nell'ambito del divieto di matrimoni "misti", destano interesse due riferimenti della Santa Sede al fatto che il divieto introdotto in Italia nel novembre

---

<sup>33</sup> Carlo Levi, *Cristo si è fermato a Eboli*, Einaudi, Torino 1946.

<sup>34</sup> Giuliana, Marisa, Gabriella Cardosi, *Sul confine. La questione dei «matrimoni misti» durante la persecuzione antiebraica in Italia e in Europa. (1935-1945)*, Zamorani, Torino 1998, p. 219-222; Joseph Billig, *Le Commissariat général aux questions juives (1941-1944)*, CDJC, Paris 1957, vol. II, p. 168-170 (citazioni a p. 170).

1938 costituisse un esempio negativo per gli altri Paesi. Nel novembre 1940 il nunzio a Budapest Angelo Rotta, informando il segretario di Stato della Santa Sede Luigi Maglione sul progetto di introdurre in Ungheria quel divieto, scrisse: “L’esempio poi dell’Italia riesce qui molto funesto”<sup>35</sup>. Nel settembre 1941 l’ambasciatore di Vichy presso il Vaticano Léon Bérard scrisse al suo governo di essere stato assicurato da “quelqu’un d’autorisé” che la Santa Sede non avrebbe “intenté nulle querelle pour le statut des Juifs”, alla duplice condizione che questo venisse applicato tenendo conto dei “préceptes de la justice et de la charité” e che “ne soit ajouté à la loi sur les Juifs aucune disposition touchant au mariage. Là, nous irions au-devant de difficultés d’ordre religieux”. E aggiunse: “On s’est fort ému, au Vatican, de ce que la Roumanie a adopté, sur ce point capital, des règles de droit inspirées ou imitées de la législation fasciste”<sup>36</sup>. Entrambi questi riferimenti debbono essere studiati nel loro contesto e prima di ciò non è possibile stabilire il loro effettivo significato, comunque resta il fatto che la vicenda antiebraica italiana ebbe un ruolo nel continente.

Questo sviluppo di normative antisemite razzistico-biologiche in Europa ha il carattere di vera e propria ondata. Esso non può essere spiegato dalla crescita del ruolo politico, ideologico e bellico della Germania nazista, specialmente per gli anni 1938-1939 e in particolar modo per l’Italia. Da un lato esso testimonia la vittoria della concezione organicista della nazione sul concetto della cittadinanza, nonché una sorta di emancipazione del “moderno” antisemitismo statale dall’antiebraismo di tradizione e sviluppo cristiano. Su un altro piano si può rilevare che, mentre la diffusione dell’antisemitismo sembra corrispondere alla diffusione dei singoli regimi reazionari, totalitari o no che fossero (col caso particolare costituito dall’Italia), la diffusione del principio razzistico-biologico assoluto riguardò in una prima fase i soli regimi totalitari, estendendosi nel

---

<sup>35</sup> Nunzio a Budapest Angelo Rotta a cardinale Luigi Maglione, 2 novembre 1940; riportata in *Actes et documents du Saint Siège relatifs à la seconde guerre mondiale*, vol. 6. *Le Saint Siège et les victimes de la guerre. Mars 1939-décembre 1940* cit., pp. 465-466.

<sup>36</sup> Ambasciatore di Francia (Vichy) presso la Santa Sede a maresciallo Philippe Pétain, 2 settembre 1941, riportato in J. Nobécourt, *“Le Vicaire” et l’histoire*, Seuil, Paris 1964, pp. 356-362, citazioni a pp. 361-362.

continente solo dopo l'inizio della guerra. Quindi occorre chiedersi quanto questa specifica estensione sia stata effetto degli schieramenti bellici e quanto della guerra *tout court*, nonché se quei nazionalismi, quei razzismi, quei totalitarismi e quella guerra fossero in effetti collegati e in un certo senso *consanguinei*.